

Il codice e le biblioteche

di Luca Bellingeri

Certamente costituisce la riforma di gran lunga più importante fra le molte, forse troppe, che in questi ultimi mesi hanno interessato il settore dei beni culturali.

Certamente, pur fra le mille polemiche che ne hanno accompagnato la nascita, in specie, ma non solo, per la previsione contenuta nell'art.12 sulla necessità di una "verifica dell'interesse culturale" dei beni soggetti a tutela, costituisce un'importante evoluzione nella disciplina del settore.

Certamente, almeno per alcuni aspetti che cercheremo di approfondire più avanti, costituisce un'altra occasione mancata per il mondo delle biblioteche.

Si tratta, è evidente, della legge fondamentale per il settore dei beni culturali, quella legge di tutela che, dovuta da ultimo a Giuseppe Bottai nel lontano 1939, era poi di recente confluita, con altre disposizioni successive, nel cosiddetto Testo Unico¹ e, sulla base della delega contenuta nella legge 6 luglio 2002, n. 137², la stessa in virtù della quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha subito un nuovo processo di riforma organizzativa a distanza di pochissimi anni dal precedente³, ha visto la luce, lo scorso 22 gennaio 2004, entrando in vigore il successivo 1 maggio⁴.

LUCA BELLINGERI, Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma, e-mail bellingeri@aib.it.

Il presente contributo riprende il testo della relazione svolta a Perugia il 29 novembre scorso nell'ambito del convegno, organizzato dalle sezioni Umbria di AIB ed ANAI, *Il Codice dei Beni culturali: Novità nei modelli di amministrazione dei Beni culturali e ruolo di archivisti e bibliotecari*.

Un particolare ringraziamento ad Anna Maria Mandillo, alla quale devo, oltre a preziosi suggerimenti e spunti di riflessione, molto di quello che ho imparato in questi anni in materia di questioni legislative.

Per tutti i siti Web l'ultima consultazione è stata effettuata il 30 gennaio 2005.

1 D. lgs. n. 490/1999, *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell' articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*, pubblicato in *G.U.*, 27 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 229.

2 Articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137, *Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata in *G.U.*, 8 luglio 2002, n. 158.

3 D. lgs. n. 3/2004, *Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, pubblicato in *G.U.*, 15 gennaio 2004, n. 11, cui hanno fatto seguito il d.P.R. n. 173/2004, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*, pubblicato in *G.U.*, 17 luglio 2004, supplemento ordinario n. 126, ed il recentissimo d. m., Ministero per i beni e le attività culturali, 24 settembre 2004, *Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali*, pubblicato in *G.U.*, 18 novembre 2004, n. 271.

4 D. lgs. n. 41/2004 [ma poi corretto in 42], *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, pubblicato in *G.U.*, 24 febbraio 2004, supplemento ordinario n. 28.

Non rientra certamente negli intenti di questo articolo, e del resto risulterebbe impossibile in così breve spazio, un'analisi puntuale di una norma così ampia e articolata da meritare la denominazione di "codice", vale a dire, citando la definizione di un qualsiasi dizionario di italiano, di «raccolta di leggi, norme regolamentari, disposizioni intorno a una determinata materia»⁵.

Non si può tuttavia non dedicare almeno un cenno, prima di soffermarsi più estesamente sullo specifico oggetto di questo contributo, le biblioteche, ad alcuni elementi di carattere generale, di particolare spicco nella nuova legge, in particolare se raffrontati con la legislazione precedente⁶.

Così appare, ad esempio, di particolare rilievo la individuazione, nell'articolo 1, dei principi fondamentali ai quali il Codice si ispira, fra i quali risalta, in attuazione del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, almeno fino a quando questo non verrà nuovamente modificato, il ruolo riconosciuto a regioni, province e comuni nei compiti di conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale⁷.

Oppure la soluzione adottata di ricomprendere finalmente in un'unica serie tutti i beni culturali, a qualunque categoria appartengano⁸, superando quella dicotomia presente nel precedente Testo Unico che, dovendo limitarsi ad un mero compito di riordino della normativa esistente, era stato costretto alla lunga ed apparentemente ingiustificata elencazione delle diverse tipologie di beni contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettere a-e.

Particolarmente significativo appare anche il riconoscimento della natura di bene culturale per tutta una serie di realtà ignorate dalla precedente normativa, dalle pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere aventi carattere di rarità e di pregio, alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, dai siti minerari, alle navi e ai galleggianti, purché di interesse storico o etnoantropologico, fino alle tipologie di architetture rurali aventi interesse quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale⁹, o, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, alle vesti-

5 Per un'analisi puntuale del testo, si veda il recentissimo *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, a cura di Marco Cammelli, Bologna: Il Mulino, 2004.

6 In proposito Marco Cammelli, *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione*, «Aedon», 7 (2004), n. 2, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/2/cammelli.htm>>; Marco Cammelli, *Introduzione*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 21-64.

7 Articolo 1, comma 1: «In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione»; articolo 1, comma 3: «Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione». Sul delicato tema del riparto di competenze fra Stato e Regioni si veda anche Guido Corso, *Articolo 1. Principi*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 68-71.

8 Articolo 2, comma 2: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»; Giorgio Pastori, *Articolo 10. I beni culturali*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 108-111, disponibile anche in «Aedon», 7 (2004), n.1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art10.htm>>.

9 Articolo 10, comma 4, lettere e), g), h), i), l).

gia della prima guerra mondiale, alle opere di pittura, scultura, grafica di autore vivente e alle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico¹⁰.

Meritevole infine il tentativo, anche se non sempre del tutto riuscito, di fornire una puntuale e organica definizione giuridica delle molteplici attività connesse al patrimonio culturale, o degli istituti e luoghi della cultura, museo, biblioteca, archivio, area archeologica, ad essi preposti, definizione quest'ultima sulla quale, almeno per quanto più direttamente ci riguarda, torneremo in ogni caso più avanti.

Partendo dalla tutela, definita all'articolo 3, comma 1, come «l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» ecco dunque le definizioni di valorizzazione¹¹, prevenzione¹², manutenzione¹³ e restauro¹⁴, con un approccio tutto affatto diverso da quello presente in alcune delle declaratorie contenute nell'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112¹⁵, peraltro espressamente abrogato dal Codice, e un richiamo particolarmente insistito e, a mio avviso, meritorio ai concetti di «utilizzazione e fruizione pubblica»¹⁶.

Sia pur in un così breve excursus non si può non accennare, per converso, alle molte perplessità suscitate dall'articolo 12 sulla verifica dell'interesse culturale e alle conseguenze anche gravi che, secondo alcuni, potrebbe comportare sulla sopravvivenza stessa del nostro patrimonio culturale.

Dopo aver stabilito che sono beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» (articolo 10, comma 1), «le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi espositivi [...] gli archivi e i singoli documenti [...] le raccolte librerie [...] dello Stato, delle regioni, degli altri enti pub-

10 Articolo 11, comma 1, lettere d), e), i).

11 Articolo 6, comma 1: «l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso».

12 Articolo 29, comma 2: «il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto».

13 Articolo 29, comma 3: «complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti».

14 Articolo 29, comma 4: «intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali»; per un'analisi delle diverse definizioni di manutenzione e restauro presenti in altre norme della legislazione italiana, ed in particolare nel regolamento della legge quadro sui lavori pubblici, Margherita Guccione, *Articolo 29. La conservazione*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 180-186, disponibile anche in «Aedon», 7 (2004), n.1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art29.htm>>.

15 Con particolare riferimento alla nozione di «tutela», Girolamo Sciuillo, *Articolo 3. La tutela del patrimonio culturale*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p.74-78, disponibile anche in «Aedon», 7 (2004), n.1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art3.htm>>.

16 Di diverso avviso Rossana Morriello, *Le novità del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, «Bibliotime», 7 (2004), n. 2, <<http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-vii-2/morriell.htm>>.

blici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico» (articolo 10, comma 2, lettere a-c), nonché le raccolte, collezioni e cose mobili o immobili che, rientrando nelle categorie successivamente individuate e appartenendo a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, per il loro particolare interesse siano state fatte oggetto della prescritta dichiarazione dell'interesse culturale (articolo 10, commi 3 e 4), il Codice dispone infatti, con il già citato articolo 12, che, nel caso di beni appartenenti allo Stato, agli enti territoriali o ad altri enti pubblici, con l'unica eccezione, prevista dall'articolo 13, comma 2, delle raccolte, debba procedersi, a cura degli organi del Ministero, a verifica dell'interesse culturale e che, in caso di esito negativo, i relativi beni vengano esclusi dall'applicazione della normativa di tutela e, se del caso, sdemanializzati e resi quindi liberamente alienabili (articolo 12, commi 2, 4, 5 e 6)¹⁷.

La disposizione, già di per sé quanto meno discutibile, è apparsa a molti commentatori tanto più grave¹⁸ in considerazione del fatto che con l'ultimo comma dell'articolo in questione è stata confermata l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 24 novembre 2003, n. 326¹⁹, in base al quale l'intera procedura di verifica deve concludersi entro 120 giorni dal suo avvio e, in caso di mancata risposta nei termini da parte dei competenti organi del Ministero, la verifica deve intendersi conclusa con esito negativo, con una curiosa applicazione *e contrario* del meccanismo del silenzio-assenso, i cui effetti sono stati resi meno dirompenti solo da un provvidenziale accordo del Ministero per i beni culturali con l'Agenzia del demanio, in virtù del quale l'avvio delle procedure potrà avvenire in modo programmato e scaglionato nel tempo²⁰.

Se dunque, nel complesso, il giudizio che si può e si deve dare del nuovo Codice è, a parere di molti, sostanzialmente positivo, sia pur come abbiamo visto con qualche doverosa riserva, il discorso cambia sensibilmente quando ci si ponga nell'ottica specifica delle biblioteche.

Ancora una volta, infatti, molti dei problemi del settore non sono stati nemmeno sfiorati dal Codice, mentre per molti altri aspetti la risposta fornita è stata quanto meno parziale e insoddisfacente²¹.

Anche in questo caso basterà fornire solo qualche esempio, sufficiente tuttavia a chiarire la sensazione di inadeguatezza che si ricava dall'analisi del Codice, quando si cerchi di darne una lettura che tenga conto delle specifiche peculiarità del complesso e variegato mondo delle biblioteche italiane.

¹⁷ Girolamo Sciullo, *Articolo 12. La verifica dell'interesse culturale*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 114-118, disponibile anche in «Aedon», 7 (2004), n. 1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art12.htm>>.

¹⁸ Fra i molti, Gabriella De Giorgi Cezzi, *Verifica dell'interesse culturale e meccanismo del silenzio-assenso*, «Aedon», 6 (2003), n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/3/degiorgi.htm>>.

¹⁹ L. 24 novembre 2003, n. 326, *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, pubblicata in G.U., 25 novembre 2003, supplemento ordinario n. 274.

²⁰ Si vedano in proposito i due decreti ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali 6 febbraio 2004, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, e 25 gennaio 2005, con i quali sono stati definiti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà, rispettivamente, dello Stato, degli enti locali, degli enti e istituti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro.

²¹ In proposito Anna Maria Mandillo, *La tutela dei beni librari*, «Aib Notizie», 16 (2004), n. 6, p. 7, disponibile anche all'indirizzo: <<http://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406mandillo.htm>> e Luca Cavallo, *Archivi e Biblioteche nel Codice Urbani*, «Aida informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 5-13.

Basti pensare, ad esempio, al complesso ed articolato tema della fruizione dei beni librari, di tutti quei beni cioè, antichi e moderni, costituenti le «raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico»²², liquidato in un solo comma, il secondo dell'articolo 103, peraltro condiviso con gli archivi, mirato unicamente a garantire la gratuità dell'accesso ai luoghi fisici in cui essi sono conservati²³.

Oppure, all'assenza di ogni riferimento, nei 184 articoli complessivi, ai servizi bibliografici nazionali e all'istituto del deposito legale, strumenti indispensabili nel caso dei beni librari, gli uni per garantire quella «promozione della conoscenza del patrimonio» e «miglior condizione di utilizzazione e fruizione pubblica» opportunamente sancita dall'articolo 6 dello stesso Codice, l'altro per assicurare quella «memoria della comunità nazionale», individuata nell'articolo 1 fra i principi ispiratori dell'intero Codice. E tutto ciò nonostante «lo sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali» costituisca una delle funzioni precipue del Ministero per i beni e le attività culturali, tanto da essere espressamente richiamata nel decreto legislativo n. 368, istitutivo del nuovo Ministero²⁴, e benché quasi negli stessi giorni in cui veniva definitivamente licenziato il testo del Codice fosse all'esame del Parlamento la nuova normativa sul deposito legale, che, approvata dopo poche settimane²⁵, ad oltre sessanta anni dalla legge precedente ha radicalmente riformato tale istituto e più correttamente, come ad esempio è avvenuto nel recente *Code du patrimoine* francese²⁶, avrebbe potuto e dovuto essere inserita all'interno dello stesso Codice.

Cosa dire, poi, della deludente e riduttiva definizione di biblioteca fornita dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 101, la prima definizione di biblioteca, si noti, mai formulata in un testo normativo italiano ed appunto per questo meritevole forse di una maggiore attenzione e consapevolezza: «Si intende per biblioteca una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio».

Una definizione per certi versi emblematica del modo di intendere i nostri istituti all'interno del Codice, superficiale ed approssimativa, dalla quale ad esempio risulta del tutto assente, o quanto meno fortemente sottovalutata, una delle funzioni principali della biblioteca moderna, quella dell'acquisizione attiva delle risorse, dello sviluppo delle proprie raccolte, ben diversa dal passivo compito di "raccolgere" indicato nel testo, in assenza della quale ogni istituto bibliotecario, quale che sia la *mission* perseguita, da qualunque amministrazione dipenda, a qualunque tipologia di pubblico si rivolga, finirebbe ben presto per trasformarsi in una mera raccolta museale dei beni in esso contenuti, perdendo ogni vitalità,

22 Articolo 10, comma 2, lettera *c*).

23 Articolo 103, comma 2: «L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito».

24 Articolo 2, comma 2, lettera *c*), d. lgs. n. 368/1998, *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, pubblicato in *G.U.*, 26 ottobre 1998, n. 250.

25 L. 15 aprile 2004, n. 106, *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*, pubblicata in *G.U.*, 27 aprile 2004, n. 98.

26 Articoli L. 131-133 *Code du patrimoine*, ordonnance 11 febbraio 2004, <<http://www.bnf.fr/pages/info-pro/depotleg/dl-code.htm>>.

ogni dinamismo, ogni ruolo attivo, ogni effettiva utilità per i propri utenti, in una parola la sua stessa ragione di essere.

Una definizione in base alla quale, a differenza di quanto avviene in un museo o in un archivio, nelle cui declaratorie figurano anche, rispettivamente, le attività di ordinamento e di inventariazione dei beni in essi conservati²⁷, le raccolte librerie sembra quasi che possedano già di per sé, autonomamente, la caratteristica di “insieme organizzato”, senza necessità di alcun intervento da parte di chi in quelle strutture opera.

Una definizione in cui, per motivi imperscrutabili, tra le finalità assegnate alla biblioteca scompare improvvisamente l'attività di ricerca, presente al contrario nella definizione di archivio e peraltro espressamente richiamata nel già citato articolo 103²⁸.

Una definizione, infine, palesemente superata dall'evoluzione tecnologica, ancorata a un'idea di biblioteca intesa esclusivamente come mero contenitore fisico di documenti, in cui non sembra trovare alcuno spazio e dignità quella funzione, sempre più rilevante, di punto di accesso all'informazione, locale o remota, fisica o virtuale, assunta dai nostri istituti negli ultimi anni.

Ugualmente confusa e contraddittoria appare poi la soluzione adottata in merito al riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni librari. Una materia, come è a tutti noto, radicalmente modificata dal decreto di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di biblioteche degli enti locali del 1972²⁹, in base al quale, caso unico nel panorama dei beni culturali, gli uffici delle soprintendenze ai beni librari erano stati trasferiti alle Regioni e le loro competenze parte trasferite e parte delegate alle Regioni stesse. Una materia, è bene ricordarlo, che aveva addirittura spinto il legislatore, nel lontano 1977, a ritenere necessaria l'emanazione, entro i successivi due anni, di una nuova legge di tutela³⁰, che tenesse conto delle modifiche introdotte in materia, in specie nel settore di nostro interesse, a seguito dell'istituzione delle Regioni, legge peraltro che non era stata mai emanata. Una materia in cui, per il modo stesso in cui si era andata modificando negli anni la legislazione, regnavano tuttora alcune ambiguità di fondo, in particolare per quanto riguardava la possibilità da parte delle Regioni di esercitare alcune specifiche funzioni, come la notificazione o la prelazione sulle raccolte librerie private, fino ad oggi di competenza statale³¹.

Ebbene, la formulazione assai poco chiara dei commi 2 e 3 dell'art.5, fra loro apparentemente non ben coordinati, come evidenziato anche da alcuni eminenti commentatori del nuovo Codice³², lungi dal sanare una storica discrasia introdotta in mate-

27 Articolo 101, comma 2, lettere a) e c).

28 *Supra*, nota 22.

29 D.P.R. n. 3/1972, *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici*, pubblicato in *G.U.*, 19 gennaio 1972, supplemento ordinario n. 15.

30 Articolo 48 del d.P.R. n. 616/1977, *Attuazione della delega di cui all' art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*, pubblicato in *G.U.*, 29 agosto 1977, supplemento ordinario n. 234: «Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979».

31 Sul punto si veda anche Anna Maria Mandillo, *La tutela dei beni librari* cit.

32 Giorgio Pastori, *Articolo 5. La cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*, in: *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio* cit., p. 83-87, disponibile anche in «Aedon», 7 (2004), n. 1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art5.htm>>.

ria dal d.P.R. n. 3/1972, sembra invece destinata ad accrescere l'incertezza per il futuro.

In particolare, mentre il comma 2 dispone che «le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto [...] raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale [...] sono esercitate dalle regioni», il successivo comma 3 aggiunge che «sulla base di specifici accordi od intese [...] le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private», apparentemente già ricomprese nella previsione del comma precedente, e quindi già di competenza regionale, senza necessità di ulteriori accordi, lasciando di fatto irrisolto il nodo dell'esatta estensione delle competenze regionali in materia di tutela dei beni librari.

Ma gli esempi potrebbero continuare. Cosa dire della visione parziale e limitata, sottesa alla formulazione del sesto comma dell'articolo 29, delle attività di manutenzione e restauro³³, intese unicamente nella loro accezione più materiale e quindi affidate esclusivamente ai restauratori, escludendo implicitamente la partecipazione del bibliotecario a tali delicate operazioni, frutto, in specie per quanto riguarda la manutenzione, così come definita dallo stesso articolo 29, della necessaria cooperazione fra professionalità diverse e complementari.

O della assoluta dimenticanza, del resto già riscontrata nel precedente Testo Unico, di quanto in materia di catalogazione informatizzata dei beni librari è stato già fatto in Italia attraverso l'Istituto centrale per il catalogo unico ed il Servizio bibliotecario nazionale, totalmente ignorati dall'articolo 17, espressamente dedicato alla *Catalogazione*, in base al quale, esattamente come è avvenuto per il settore delle biblioteche, ma senza che ad esso venga fatto alcun cenno, «il Ministero, con il concorso delle Regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta [...] ed elaborazione dei dati a livello nazionale» e concorre, sempre con le Regioni, «alla definizione di programmi [...] in tema di metodologie di catalogazione», riportando apparentemente la situazione delle biblioteche italiane indietro di oltre venticinque anni!

Disattenzione, scarsa considerazione per il settore, semplice approssimazione? Certamente tutto ciò ha notevolmente pesato sul modo di considerare, all'interno del Codice, le biblioteche e da questo punto di vista potrà sicuramente risultare utile il lavoro di revisione al quale il Codice dovrà essere sottoposto, a norma della legge di delega³⁴, entro il mese di maggio 2006 e che proprio in questi giorni, aprile 2005, ha preso avvio. Ma il vero problema è probabilmente un altro, se vogliamo ben più sostanziale, solo parzialmente legato alla specifica questione del Codice e direttamente connesso invece con la natura stessa dei nostri istituti e, quindi, della nostra specifica professione.

Come acutamente scriveva quasi quaranta anni fa, nel 1967, Angela Vinay, uno dei bibliotecari più intelligenti e sensibili del secolo scorso, commentando, in un'ottica "bibliotecaria", i risultati raggiunti dalla Commissione Franceschini e la proposta di istituzione di un apposito ministero per i beni culturali, «L'incontro è certamente nato male. Non poteva non avvenire perché il nostro materiale fa parte del patrimonio da tutelare; non poteva non avvenire male perché la tute-

33 Articolo 29, comma 6: «gli interventi di manutenzione e restauro [...] sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali».

34 A norma di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della l. n. 137/2002 già citata: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

la è solo uno dei nostri problemi [...] Noi siamo dei conservatori ma siamo almeno altre due cose essenziali: dei distributori e dei produttori di cultura in un senso del tutto diverso dai nostri colleghi. Loro conservano e valorizzano il prodotto già dato in quanto entità che ha di per sé un valore assoluto. Noi, oltre a questo e prevalentemente, siamo i produttori cui è assegnato il compito di fornire ai clienti quello che vogliono da noi, non quello che abbiamo; e inoltre di creare nei non clienti un interesse per la nostra produzione [...] Se questi sono i due poli entro i quali fatalmente opera la nostra vocazione, conservazione - consumo, è chiaro che l'Azienda [vale a dire quello che sarebbe divenuto il futuro Ministero] risponde alle nostre esigenze solo a metà»³⁵.

Se questi sono i due poli entro i quali tutti noi operiamo, e soprattutto le biblioteche devono continuare ad operare, è altrettanto chiaro che il Codice non può, e non solo parzialmente, rispondere alle nostre esigenze e specificità³⁶.

35 Angela Vinay, *La Commissione Franceschini e le biblioteche*, in: *I congressi 1965-1975 dell'Associazione italiana biblioteche*, a cura di Diana La Gioia, Roma: AIB, 1977, p. 87-93, poi in: *Angela Vinay e le biblioteche. Scritti e testimonianze*, Roma: ICCU - AIB, 2000, p. 203-211 : p. 208.

36 Alle stesse conclusioni, del resto, giungeva anche Giuseppe Chiarante commentando il precedente Testo Unico: «se il bene culturale viene identificato con le “cose d’arte e di storia”, è chiaro che i beni librari vi rientrano solo per il loro pregio storico e artistico [...] mentre in senso stretto non vi rientrano le biblioteche, pur svolgendo un servizio fondamentale di documentazione, diffusione, accesso alle conoscenze». Giuseppe Chiarante, *Introduzione alla lettura del Testo Unico*, in: *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, fascicoli monografici degli «Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 9 (2000), n. 1-2, p. 12-13.

The code and the libraries

by Luca Bellingeri

It is certainly the most important reform among the many that in recent months have taken place within the sector of cultural heritage. Amidst the great controversy that accompanied its birth, it certainly represents an important evolution in the discipline of the sector. Under some aspects at least, it also certainly marks another missed chance for the world of libraries.

We are talking about the fundamental law for the sector of cultural heritage, that law of protection that was emanated last 22 January 2004 (D.L. n.42), with regard to which, before dealing more extensively with libraries, we must at least mention some particularly important elements of a more general nature.

Thus, for example, it seems to be particularly important that art. 1, identifies the fundamental principles which have inspired the Code, or the solution adopted to finally include in one series all cultural heritage, no matter what the category to which they belong, or again to recognize the nature of cultural heritage of a whole series of realities ignored by previous legislation. Lastly, great merit should be attributed to the attempt, even if not always successful, to provide a detailed and organic juridical definition of the many activities connected with cultural heritage, or of the institutes and places of culture prefixed to them.

By contrast, we cannot but mention the many perplexities excited by article 12 on the control of cultural interest and the even serious consequences which, according to some, could have involved the very survival of our cultural heritage. The article has in fact appeared to many commentators all the more serious considering that the entire control procedure must be terminated within 120 days from its beginning and that, should there be no response within this time, the control must be understood as concluded with a negative result.

If however as a whole the new Code can be judged fundamentally positive, the question changes considerably where the specific area of libraries is involved.

Once again, in fact, many of the problems of the sector were not so much as mentioned by the Code, while for many others the answer provided was at the least either partial or unsatisfactory.

Just consider, for example, the complex and many-sided theme of the fruition of library property, liquidated in just one paragraph, or the absence of any reference whatsoever to the national library services and institute of legal deposit, or the disappointing and reductive definition of a library provided by the letter b) of paragraph 2 of article 101, the first definition of a library, please note, ever formulated in an Italian legislative text and precisely for this reason certainly worthy of greater attention and awareness.

Similarly confused and contradictory is the solution adopted with regard to the area of competence between State and Region with respect to the safeguarding of library

LUCA BELLINGERI, Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma, e-mail bellingeri@aib.it.

property, a subject, as is known, radically altered by the decree of 1972 which transferred to the Regions the state administrative functions regarding libraries of local bodies. On the basis of this decree, the only case in the sphere of cultural heritage, the offices of the supervision of library property were transferred to the Regions and their tasks were in part transferred and in part delegated to the Regions themselves. Well, the rather unclear wording of paragraphs 2 and 3 of article 5, far from rectifying an historical controversy introduced in regard by the Decree of the President of the Republic no. 3/1972, seems rather destined to increase the uncertainty for the future.

Inattention, lack of consideration for the sector of libraries, simple superficiality? Certainly partly this, but the real problem actually is more likely another, perhaps more fundamental also, only partially linked to the specific question of the Code and directly connected rather with the very nature of our institutions and, therefore, of our specific profession. If, as Angela Vinay wrote in 1967, our libraries have the task of preserving the books possessed, but also that of spreading and producing culture, providing readers not just with what they possess, but above all with what they need, it is in fact clear that the Code cannot, even if only partially, respond to our requirements and specificities.